



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

**GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
in persona dell'Avv. Michele Leone**

SENTENZA n. 14/2025

nel giudizio FSI-GSN n. 430/2025 nei confronti di
Pulsone Roberto - id FSI 178992
ASD Scacchi L'Aquila - id FSI 1036

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto dell'11.6.2025-h. 17:19 l'AF Marco Maurizio, Arbitro principale del torneo "84 C.I.A. - Quarti Finale - Fase Regionale Abruzzo 2025", tenutosi a Nereto (TE) con inizio in data 31.5.2025 e fine in data 2.6.2025, segnalò che: *"Nell'ultimo turno, mentre stavo verificando una richiesta di ripetizione di posizione, mentre si stava ancora svolgendo la partita Colotti Cinzia vs Pulsone Roberto, questi ultimi hanno discusso tra loro ed alla fine dell'incontro, nei giorni successivi sono arrivate le loro note sulla partita che vengono allegare insieme al Modulo di Segnalazione per la Giustizia Sportiva."*

Instaurato d'ufficio in data 12.6.2025 il giudizio iscritto sub FSI-GSN n. 430/2025, comunicato agli interessati Sig. Roberto Pulsone e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, co. 1° R.G.D., alla ASD Scacchi L'Aquila, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, che la decisione sarebbe stata adottata senza udienza in data 20.6.2025 e che nel termine perentorio di giorni due, antecedenti tale data, avrebbero potuto fare pervenire memorie e documenti, non è stata acquisita al procedimento alcuna produzione documentale, ulteriore a quella allegata al verbale di gara dell'Arbitro.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via pregiudiziale va rilevato che il presente procedimento muove dall'acquisizione nel verbale di gara di note scritte da parte dei giocatori Cinzia Colotti - id FSI n. 417/2025 e Roberto Pulsone - id FSI 178992 vertenti sull'andamento della loro partita, nel corso della quale la giocatrice Colotti ha sostenuto di aver subito dall'avversario *"il tentativo di farmi sentire in colpa per la mia disabilità, facendomi percepire come un ostacolo al suo gioco"*.

L'acquisizione di tale contestazione e delle osservazioni del giocatore Pulsone, che ha rappresentato il suo punto di vista al riguardo, pur avvenuta in modo irrituale rispetto alle prescrizioni di cui agli artt. 63 e 64 R.G.D. ed al documento 27.5.2025 del Presidente della CAF, ha dato luogo, comunque, all'instaurazione del procedimento indicato in epigrafe per la tutela sostanziale dei principi del processo sportivo ex art. 48 R.G.D..

- Quanto al tesserato Roberto Pulsone

Dagli elementi di fatto esposti nelle note allegare al verbale di gara non emergono prove sufficienti per ravvisare comportamenti scorretti e l'abuso psicologico contestati al giocatore interessato.

La partita tra i giocatori Colotti e Pulsone si è svolta perfettamente secondo le istruzioni tecniche loro impartite dal Direttore di gara, in particolare quanto alle annotazioni delle mosse.



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

Ogni ulteriore valutazione, ivi comprese quelle di natura squisitamente psicologica, deborda dalla cognizione di questo Giudice e va demandata alla competenza istituzionale del Safeguarding.

- Quanto alla ASD Scacchi L'Aquila

Ne consegue che la società di appartenenza del tesserato non è incorsa in alcuna responsabilità oggettiva.

P.Q.M.

decidendo definitivamente il giudizio indicato in epigrafe, il Giudice Sportivo Nazionale dichiara il Sig. Pulsone Roberto e la società ASD Scacchi L'Aquila, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, non responsabili dei fatti contestati.

Manda alla Segreteria generale della Federazione Scacchistica Italiana per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.

Bari-Milano, 20 giugno 2025

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Michele Leone
F.to digitalmente